

# WHISTLEBLOWING ai sensi del D.Lgs. n.24 /2023

Approvazione DG

Data 03/10/2024 Firma Jens Elisabeth

## Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	03/10/2024	Prima emissione	Consulenti

## Istruzioni per Segnalazione delle violazioni

### Premessa Normativa

L'istituto del "Whistleblowing" è riconosciuto come strumento fondamentale nell'emersione di illeciti; per il suo efficace operare è però cruciale assicurare una protezione adeguata ed equilibrata ai segnalanti. In tale ottica, al fine di garantire che i soggetti segnalanti siano meglio protetti da ritorsioni e conseguenze negative, e incoraggiare l'utilizzo dello strumento, in Italia è stato approvato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni. Il decreto persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente pubblico o privato di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

L'organizzazione, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- **Procedura interna P-24**
  - Il modulo per la segnalazione, **All. 29 "Segnalazione delle violazioni"** come supporto cartaceo
  - Le istruzioni per la segnalazione, **All. 31 "Istruzioni per segnalazione delle violazioni"** utile per capire le modalità di segnalazione
- La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile sul sito internet.

### Chi può segnalare e Fasi della vita lavorativa in cui si può segnalare

I **soggetti legittimati a presentare la segnalazione** sono: i lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti, e le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo. La segnalazione può essere fatta:

- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- Durante il periodo di prova
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

### Cosa si può segnalare

1. Negli enti privati che non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori e hanno adottato il Modello Organizzativo 231 le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello 231 ed essere effettuate unicamente attraverso il canale interno;

**2. Negli enti privati che hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori e hanno adottato il Modello Organizzativo 231 le segnalazioni possono:**

- **avere a oggetto condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231 ed essere effettuate solo attraverso canale interno;**
- **avere a oggetto violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.**

3. Negli enti privati che hanno impiegato la media almeno di 50 lavoratori e non hanno il Modello Organizzativo 231

E enti privati che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.

#### Cosa non si può segnalare

Contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse personale che attengono al rapporto lavorativo e le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali.

#### Elementi utili da fornire nella segnalazione

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

#### Canali e modalità di segnalazione

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere inviata:

##### 1. Con canali di segnalazione interna

- **In forma scritta:** il segnalante potrà inviare la segnalazione, attraverso la posta, all'indirizzo dello studio legale associato Mazzocchi, Stacchiotti e Caucci, sito in via Leopardi n.2 - 60122 ANCONA.  
Per prima cosa sarà necessario compilare il modulo All. 29. La parte 1, unitamente ad un documento di riconoscimento, andrà inserita in una prima busta avendo cura di chiuderla. La parte 2 andrà inserita in una seconda busta, sempre chiusa. Infine, entrambe le buste andranno inserite in una terza busta chiusa, sulla cui parte esterna andrà inserita la dicitura "riservata al gestore della segnalazione whistleblowing".
- **In forma orale:** il segnalante potrà segnalare telefonicamente all'avv. Stacchiotti (soggetto esterno individuato dall'Organizzazione che possiede risorse e conoscenze specialistiche che garantiscono l'adozione di misure tecniche e organizzative tali da assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza in tutte le fasi della gestione della segnalazione) ai numeri 071.9697023 – 071.9696969, o prendere un appuntamento presso lo studio sito in via Leopardi n.2 - 60122 ANCONA.

##### 2. Con canali di segnalazione esterna (VD. SOPRA)

**3. ad ANAC**

**4. Con divulgazione pubblica** (quando ci sono le condizioni) con l'uso di Supporti di stampa, della televisione, della radio, dell'uso di internet

**Tempistiche di gestione della segnalazione**

Il segnalante riceverà un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni e un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi.

**Misure di protezione per il segnalante**

L'Organizzazione non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Sono ritorsioni i seguenti comportamenti: il licenziamento, l'adozione di provvedimenti disciplinari, la sospensione dal lavoro e/o dalla retribuzione, il demansionamento, il trasferimento lavorativo, la modifica dell'orario, le referenze negative, la mancata promozione, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine, la perdita di opportunità economiche, il discredito nei tuoi confronti attraverso contenuti pubblicati anche sui social media, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, l'annullamento di una licenza o di un permesso.

**Estensione delle tutele**

In caso di segnalazione oltre che al segnalante le tutele sono estese:

- Ai facilitatori;
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.